Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1°, volume 3°, edizione normale, nonchè del fascicolo 12°, volume 4° dell'edizione economica, relativi all'anno 1935-XIV.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta Leggi e Decreti presso il Ministero della Giustizia — Palazzo di Via Arenula, Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 gennaio 1936-XIV, n. 190.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente la istituzione di un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I.) con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'istituzione di un ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I.), con sede in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 191.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 836, concernente il richiamo alle armi degli autisti che presentano o conducono autoveicoli requisiti dall'autorità militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 192.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1300, inteso ad aggiornare la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 193.
Conferimento del grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Emilio De Bono.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
Volendo dare al generale di corpo d'armata Emilio De Bono un immediato riconoscimento per la missione da lui svolta in Africa Orientale, in circostanze estremamente difficili e con risultati che lo additano alla gratitudine della Nazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al generale di corpo d'armata in aspettativa per riduzione di quadri Emilio De Bono, richiamato in servizio con rango di comandante designato d'armata, è conferito il grado di Maresciallo d'Italia a decorrere, a tutti gli effetti, dal 16 novembre 1935-XIV.

Al predetto Maresciallo d'Italia spetta il trattamento economico e di stato che compete attualmente ai pari grado nominati con R. decreto-legge 17 giugno 1926-IV, n. 1038, convertito in legge con la legge 10 aprile 1927-V, n. 579.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 194.
Modificazioni all'allegato A del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernenti la registrazione delle scritture private.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto la necessità e l'urgenza di attenuare la prima applicazione dell'art. 1 dell'allegato *A* del citato R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A parziale modifica dell'art. 5 dell'allegato *A* del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, all'art. 1 dello stesso allegato è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui sopra entreranno in vigore il 20 aprile 1936, e gli atti privati non autenticati che verranno presentati alla formalità entro tale data saranno registrati senza aggravio di sopratasse di registro e di penali di bollo.

« Sono escluse da tale beneficio le locazioni di fabbricati per le quali è stato provveduto coll'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247 ».

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non si estende alle sopratasse già pagate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 195.
Provvedimenti in materia di tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito in legge con la legge 9 luglio 1931, n. 1009, che approva il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, convertito in legge con la legge 6 giugno 1932, n. 670;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1933, n. 926;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *C*;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tassa sugli scambi delle acque gassate, delle acque minerali artificiali da tavola ed altre bevande, nonchè di materie e prodotti dell'industria serica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Acque gassate e bevande preparate con acque gassate o con acque minerali naturali.

Art. 1. — La tassa sugli scambi di acque gassate e di acque minerali artificiali da tavola, nonchè di bevande preparate con le acque suddette o con acque naturali, anche se minerali o medicinali naturalmente gassose, o artificialmente gassate, e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succo di agrumi, o di frutta o di altro ingrediente, è dovuta una volta tanto, nella misura di L. 8 per cento e si corrisponde:

a) per le acque e bevande di produzione nazionale: al momento dello scambio posto in essere dal fabbricante o produttore, o dal concessionario od esercente delle sorgenti delle acque naturali da tavola o di acque medicinali naturali, in confronto di chiunque ed in ogni caso al momento della uscita del prodotto dai locali di fabbricazione o di deposito in base al prezzo o valore di scambio nei modi indicati nel successivo art. 2;

b) per le acque e bevande importate dall'estero: all'atto della importazione in modo virtuale con versamento diretto alle Dogane, a norma degli articoli 29 e 30 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

La tassa dell'8 per cento di cui sopra si applica come segue:

a) scambi sino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 1,60

b) scambi superiori a L. 100 e non superiori a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 4 —

c) scambi superiori a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 8 —

Art. 2. — Per gli scambi delle acque e bevande di cui al precedente art. 1, posti in essere dal fabbricante o produttore nazionale, è obbligatorio il rilascio della fattura e la tassa nella misura dell'8 per cento si corrisponde a mezzo delle prescritte marche da bollo doppie a norma degli articoli 44 e 45 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, od a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma degli articoli 46 a 52 della legge stessa.

È data facoltà peraltro al Ministro per le finanze di autorizzare un diverso modo di pagamento del tributo e di consentire altresì che il pagamento della tassa di scambio sulle acque e bevande di cui sopra possa essere effettuato con il sistema delle convenzioni annuali di abbonamento da stipularsi per il tramite di Consorzi provinciali, interprovinciali o regionali di fabbricanti, produttori e concessionari per la vendita di tali acque, costituiti a tal fine dalla Associazione sindacale nazionale di categoria.

Art. 3. — Per quanto riguarda le acque gassose e le acque minerali artificiali da tavola di produzione nazionale ottenute dai possessori di apparecchi da banco, nulla è innovato alle vigenti disposizioni e la tassa resta pertanto dovuta una volta tanto, in via di abbonamento, a norma del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, in base ai canoni e giusta i criteri di cui alla tabella *B* annessa al decreto Ministeriale 16 dicembre 1935, n. 74985.

Seme bachi e prodotti di seta.

Art. 4. — Il seme bachi è soggetto a tassa di scambio in base alla aliquota di L. 0,50 per cento stabilita per le materie tessili greggie dell'art. 5, parte prima, del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

Art. 5. — La tassa di scambio sui prodotti di seta e sui prodotti misti di seta ed altre materie tessili di seguito indicati, tanto per gli scambi nel Regno quanto per gli scambi d'importazione è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1° Filati di seta cucirini . . . . L. 5 %

2° Tessuti di seta e tessuti misti di seta e di rayon, cotone o lana in cui sia prevalente la seta . . » 10 %

3° Tessuti misti di seta e di rayon, cotone o lana in cui la seta non costituisca l'elemento prevalente . . » 7 %

La tassa di L. 5 % si applica come segue:
Scambi d'importo fino a L. 100:
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . » 1 —

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000:
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 2,50

Scambi superiori a L. 1000:
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 5 —

La tassa di L. 10 % si applica come segue:
Scambi d'importo fino a L. 100:
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . » 2 —

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000:
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 5 —

Scambi d'importo superiore a L. 1000:
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 10 —

La tassa di L. 7 % si applica come segue:
Scambi d'importo fino a 100 lire:
per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 1,40

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000:
per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 3,50

Scambi d'importo superiore a L. 1000:
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 7 —

Per la corresponsione della tassa di scambio di cui sopra e per le relative violazioni trovano applicazione le norme stabilite nei riguardi della tassa di scambio sui prodotti tessili dal R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

Art. 6. — Le disposizioni di cui agli articoli 1 a 3 del presente decreto entrano in vigore il 1° aprile 1936-XIV. Le convenzioni di abbonamento stipulate per il tramite dei Consorzi potranno peraltro avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 1936. Per le ditte non consorziate il canone annuo di abbonamento stabilito a norma dell'allegato *C* del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, sarà ridotto a tre dodicesimi dell'intero importo.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 196.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia, con sede in Chieri (Torino).

N. 196. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia, con sede in Chieri (Torino) e viene autorizzato il trasferimento a favore della Casa generalizia anzidetta di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 440.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 197.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della nuova Parrocchia di Sabaudia, sotto il titolo della SS.ma Annunziata.

N. 197. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Terracina, Sezze e Priverno, in data 1° aprile 1935, relativo alla erezione della nuova Parrocchia di Sabaudia, sotto il titolo della SS.ma Annunziata.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 198.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, con Casa generalizia in Arzano (Napoli).

N. 198. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, con Casa generalizia in Arzano (Napoli), e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto anzidetto di taluni immobili, del valore complessivo approssimativo di L. 373.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 gennaio 1936-XIV, n. 199.
Erezione in ente morale della « Fondazione 1° Reggimento Fanteria Savoia ».

N. 199. R. decreto 20 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione 1° Reggimento Fanteria Savoia », costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita viene destinata a favore dei militari di truppa del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 200.
Modificazione dello statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

N. 200. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene apportata una modificazione allo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 201.
Fusione delle Casse di risparmio di Pistoia e di Pescia in un unico Istituto con la denominazione di « Cassa di risparmio di Pistoia e di Pescia ».

N. 201. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, le Casse di risparmio di Pistoia e di Pescia vengono fuse in un unico Istituto che assume la denominazione di « Cassa di risparmio di Pistoia e di Pescia ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 febbraio 1936-XIV.
Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la lana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la deliberazione presa dalla Corporazione dei prodotti tessili sui problemi della lana;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dei prodotti tessili ed a quella della zootecnia e della pesca, un Comitato tecnico intercorporativo per la lana;

Decreta:

Art. 1. — È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico intercorporativo per la lana.
Esso ha il compito di studiare i problemi riflettenti il ciclo produttivo della lana e dei prodotti affini ottenuti in via sintetica, di promuovere la disciplina dei rapporti economici tra le categorie interessate e di proporre ai competenti organi statali i provvedimenti di cui ritenga opportuna l'adozione.
Art. 2. — Il Comitato è composto come segue:
On. avv. Gino Olivetti, vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili;
On. prof. Vittorino Vezzani, vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;
Ing. Raimondo Targetti, ing. Giuseppe Conti, dott. Ernesto Ottolenghi, avv. Alfonso Virdia, on. dott. Marco Gennaioli, membri della Corporazione dei prodotti tessili;
Dott. Carlo Gerini, dott. Antonio Atti, on. Giovanni Cocca, membri della Corporazione della zootecnia e della pesca.
Art. 3. — Le singole riunioni del Comitato sono presiedute dal vice-presidente della Corporazione dei prodotti tessili o dal vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, su determinazione del Ministro per le corporazioni.
Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dottore Francesco Caccioppoli, delegato corporativo.
Art. 4. — Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.
Possono altresì partecipare, su richiesta dei vice-presidenti delle Corporazioni di cui all'articolo precedente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.
Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(427)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Salzano (Venezia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Salzano (Venezia) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un Commissario governativo;
Veduta la lettera 17 gennaio 1936, n. 1179, di S. E. il Prefetto di Venezia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Salzano (Venezia) è sciolto e il signor Giorgio Della Zorza è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(399)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1935-XIII.
Determinazione delle proporzionali da seguire nelle promozioni del personale del cessato regime di gruppo C e subalterno passato alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 12 del R. decreto 27 aprile 1924, n. 863;
Veduto il decreto interministeriale 2 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1934 (registro n. 2 Interno, foglio n. 17);

Decreta:

La tabella delle proporzionali da seguire nelle promozioni del personale del cessato regime passato alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno, approvata col decreto Interministeriale 2 dicembre 1933, è integrata con le proporzionali per le promozioni al grado di archivista capo (grado 9°, gruppo C) ed al grado di primo commesso, che restano fissate nei rapporti appresso indicati:

	Per la 1ª applicazione	Per la 2ª applicazione
Gruppo C.		
Dal grado 10° al grado 9°	10 : 1	—
Personale subalterno.		
Dal grado di usciere capo al grado di 1° commesso	20 : 1	—

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(424)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5754	12-2-1935	2232	Pola	Stihovic (Sticovich) Giuseppe fu Giovanni	11-12-1912 - Lindaro di Pisino	Sticco	—
5755	Id.	2250	Id.	Suran Giorgio fu Giuseppe . .	21-10-1891 - Vermo di Pisino	Sorani	Sestan Maria di Antonio, moglie; Giovanni, Caterina, Stanislavo ed Antonio, figli.
5756	Id.	2256	Id.	Suran Giovanni fu Valentino .	6-1-1902 - Vermo di Pisino	Sorani	Suran Antonia fu Antonio, madre; Bernarda, sorella.
5757	Id.	2259	Id.	Suran Matteo fu Antonio . .	12-7-1880 - Vermo di Pisino	Sorani	Bencich Maria fu Giovanni, moglie; Vittorio ed Emilia, figli.
5758	Id.	2228	Id.	Sticovich Antonio di Vincenzo.	17-1-1891 - Lindaro di Pisino	Sticco	Filiplich Angela di Francesco, moglie; Giovanni, figlio.
5759	Id.	2229	Id.	Stihovic (Sticovich) Felice fu Matteo	7-11-1872 - Lindaro di Pisino	Sticco	Savo e Giuseppe, figli.
5760	Id.	2258	Id.	Suran Giuseppe fu Francesco .	12-2-1900 - Vermo di Pisino	Sorani	Gustin Caterina di Matteo, moglie; Stanislao, Mario e Renata, figli; Slocovich Caterina fu Simone, madre.
5761	Id.	2239	Id.	Stranich Francesco fu Giuseppe	30-10-1897 - Previs di Pisino	Strani	Miculich Lucia fu Stefano, madre.
5762	Id.	2238	Id.	Stranich Francesco di Antonio.	5-3-1903 - Bottanego di Pisino	Strani	Vodopia Giuseppina di Giuseppe, moglie; Francesco, Albina e Gioacchino, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 11 febbraio 1936-XIV, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2156, concernente la franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo di motori per aviazione.

(428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 — Data 6 novembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Maccarone Attilio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 305, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 656, mod. 168 T. — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1, cons. 5 %, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 592 — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Meli Eduardo fu Salvatore, abitante a Palermo — Titoli del Debito pubblico al portatore 1, cons. 5 %, capitale L. 100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV

(179) *Il direttore generale*: CIARROCCA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 febbraio 1936-XIV - N. 38.

S. U. A. (Dollaro)	12,465	Olanda (Fiorino)	8,'251
Inghilterra (Sterlina)	62,15	Polonia (Zloty)	237,63
Francia (Franco)	82,90	Spagna (Peseta)	170,15
Svizzera (Franco)	410,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	70,75
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	66,625
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	47 —
Canadà (Dollaro)	12,49	Prest. redim. 3,50 % - 1934	68,70
Cecoslovacchia (Corona)	52,15	Obbl. Venezie 3,50 %	83,65
Danimarca (Corona)	2,78	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,275
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % - Id. 1941	96,175
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	82,825
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id 4 % - Id. 15-12-43	82,35
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 febbraio 1936-XIV - N. 39.

S. U. A. (Dollaro)	12,465	Olanda (Fiorino)	8,5324
Inghilterra (Sterlina)	62,15	Polonia (Zloty)	237,59
Francia (Franco)	82,90	Spagna (Peseta)	170,14
Svizzera (Franco)	410,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	71,125
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	66,75
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	47,425
Canadà (Dollaro)	12,49	Prest. redim. 3,50 % - 1934	69,70
Cecoslovacchia (Corona)	52,15	Obbl. Venezie 3,50 %	84,25
Danimarca (Corona)	2,78	Buoni nov 5 % Scad. 1940	96,65
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id. 1941	96,475
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	83,375
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	83,375
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 febbraio 1936-XIV - N. 40.

S. U. A. (Dollaro)	12,435	Olanda (Fiorino)	8,5324
Inghilterra (Sterlina)	62,12	Polonia (Zloty)	237,54
Francia (Franco)	82,90	Spagra (Peseta)	169,94
Svizzera (Franco)	410,75	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	71,15
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	66,075
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	47,425
Canadà (Dollaro)	12,455	Prest. redim. 3,50 % - 1934	70,025
Cecoslovacchia (Corona)	52,15	Obbl. Venezie 3,50 %	84,25
Danimarca (Corona)	2,78	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,525
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id. 1941	96,475
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % Id. 15-2-43	83,675
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	83,575
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

II Semestre 1935-XIV *valido pel I Semestre* 1936.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (netto) 1906	69.65	67.90	62.86	61.11
2	Rendita 3,50 % (netto) 1902	67.20	65.45	60.66	58.91
3	Rendita 3 % (lordo)	50 —	48.80	45.12	43.92
	b) Redimibili:				
4	Prestito della Conversione 3,50 %	67.05	65.30	60.52	58.77
5	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	89.65	87.40	80.91	78.66
6	» » 1916 - 5 %	90.95	88.45	82.11	79.61
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	82.90	81.15	74.79	73.04
8	Debito redimibile 4,75 %	439.17	427.30	396.44	384.57
9	» » 3,50 %	405.05	396.30	365.42	356.67
10	» » 3 %	346.75	339.25	312.83	305.33
11	Prestito Blount 5 %	97.90	95.90	88.31	86.31
12	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	458.95	448.95	414.06	404.06
13	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma 5 %	473.90	463.90	427.51	417.51
14	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	459.45	449.45	414.51	404.51
15	Obbligazioni Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	273.10	267.32	246.37	240.59
16	Obbligazioni Strade Ferrate Romane 3 %	347.60	341.82	313.32	307.64
17	» » » Tirreno 5 %	454.60	444.60	410.14	400.14
18	» » » Maremmane 5 %	474.10	464.10	427.69	417.69
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	310.75	304.75	280.28	274.28
20	» » » Cuneo 3 %	427.80	421.80	385.62	379.62
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	387.80	381.80	349.62	343.62
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	432.35	422.64	390.09	380.38
23	» » » Lucca Pistoia 3 %	344.15	339.32	310.22	305.39
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	318.05	312.28	286.83	281.06
25	Obbligazioni Ferrovie Livornesi 3 %	339.70	333.94	306.31	300.55
26	» » Centrale Toscana e Asciano-Grosseto 5 %	—	—	—	—
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %	270 —	262.81	243.72	236.53
28	» » Brà-Cantalupo-Castagnole-Mortara	235 —	—	—	—
	c) Buoni:				
29	Novennali - 1940 - 5 %	96.30	93.80	86.92	84.42
30	» - 1941 - 5 %	96.10	93.60	86.74	84.24
31	» - 1943 - 4 % (15-2)	84.90	82.90	76.61	74.61
32	» - 1943 - 4 % (15-12)	85.60	83.60	77.24	75.24
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	281.90	276.10	254.29	248.49
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	194 —	190 —	175 —	171 —
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	366.97	357.60	331.21	321.84
36	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	797.05	778.30	719.22	700.47
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	74.40	72.50	67.15	65.25
38	Cartelle Credito Fondiario Banco di Napoli 3,50 %	452.35	443.60	407.99	399.24
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	438.05	425.55	395.50	383 —
40	» Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	422.10	410.85	381.02	369.77
41	» » Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	427.35	416.10	385.74	374.49
42	I. R. I. Serie Speciale S. T. E. T. 4 %	517.65	507.65	466.89	456.89
43	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	477.35	462.35	431.12	416.12
44	» » » » 6,50 %	495.70	479.45	447.76	431.51

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

II Semestre 1935-XIV *valido pel I Semestre* 1936.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo — Con cedola	Detratto il decimo — Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
45	Prestito Austriaco 6,50 % - Conversione 4,50 %	363.60	352.35	328.37	317.12
46	» Polacco 7 %	454.70	437.20	410.98	393.48
	Obbligazioni (Fondiarie).				
47	Banca d'Italia 3,75 %	476.02	466.65	429.36	419.99
48 49 50	Istituto Italiano Fondiario - Roma 6 % » » » » 5 % » » » » 4,50 % } Conversione 4 %	421 —	411 —	379.90	369.90
51	» » » » 4 %	410.10	400.10	370.09	360.09
52	» » » » 3,50 %	388.05	379.30	350.12	341.37
53	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	435.22	425.85	392.64	383.27
54	» » » » 4 %	410.10	400.10	370.09	360.09
55 56	» » » » 5 % » » » » 6 % } Conversione 4 %	413.35	403.35	373.02	363.02
57	» » » Venezia Tridentina 4 %	410.15	400.15	370.14	360.14
58	» » » » 5 % e 6 % - Conversione 4 %	423.25	413.25	381.93	371.93
59	» Friuli Orientale Gorizia 4 %	435 —	425 —	392.50	382.50
60	» » » » 6 % e 5 % - Conversione 4 %	440 —	430 —	397 —	387 —
61	Credito Fondiario Sardo 4 % »	394.10	384.10	355.69	345.69
62 63	» » » 5 % » » » 6 % } Conversione 4 %	394.20	384.20	355.78	345.78
64 65	Credito Fondiario Banco di Sicilia 5 % (lordo) » » » » 5 % (netto) } Conversione 4 %	425.65	415.65	384.09	374.09
66	» » » » 3,75 %	466.02	456.65	420.36	410.99
67	» » Banco di Napoli 5 % - Conversione 4 %	438.15	428.15	395.34	385.34
68 69	Casse di Risparmio Provincie Lombarde 6 % » » » » 5 % } Conversione 4 %	447.90	437.90	404.11	394.11
70	» » » » 4 %	440.55	430.55	397.50	387.50
71	» » » » 3,50 %	415.40	406.65	374.74	365.99
72 73 74	Cassa di Risparmio di Bologna 6 % » » » 5 % » » » 4,50 % } Conversione 4 %	423.60	413.60	382.24	372.24
75	» » » 4 %	408.35	398.35	368.52	358.52
76	» » » 3,50 %	405.10	396.35	365.47	353.72
77	Istituto di Credito Fondiario dell'Istria 5 % - Conversione 4 %	93.15	90.65	84.09	81.59
78 79 80 81 32	Monte Paschi - Siena - netto 6 % » » » » 5 % » » » lordo 5 % » » » » 4,50 % » » » netto 4,50 % } Conversione 4 %	425.80	415.80	384.22	374.22
83	» » » 4 %	417.10	407.10	376.39	366.39
84	» » » » 3,50 %	419 —	410.25	377.98	369.23
85	Opere S. Paolo - Torino 5 % - Conversione 4 %	438.65	428.65	395.79	385.79
86	» » » 3,75 %	492.12	482.75	443.85	434.48
87	» » » 3,50 %	393.60	384.85	355.12	346.37
88	Istituto Cred. Impresa Pubblica Utilità 6 %	459.15	444.15	414.74	399.74
89	» » » serie speciale Telefonica 6 %	463.45	448.45	418.61	403.61
90	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	441.75	426.75	399.08	384.08
91	» » » » 3 ½ %	340.60	331.85	307.42	298.67
92	Consorzio Mutui danneg. Terremoto 4 %	404.45	394.45	365.01	355.01
93	» » » » 5 ½ % - Conversione 4 %	413.85	403.85	373.47	363.47
94	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	381.50	371.50	344.35	334.35
95	» » » » » 5 e 6 % - Conversione 4 %	392.80	382.80	354.52	344.52
96	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	475.85	459.60	429.89	413.64
97	» » » » (serie ordinaria) 6 ½ %	—	—	—	—
98 99	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.) » » » 5 % (III emiss.)	948.55	923.55	856.20	831.20
100 101	Banca Nazionale del Lavoro 5 % » 5 [illegible] % } Conversione 4 %	418.10	408.10	377.29	367.29
102	Credito Fondiario Banco di Napoli 4%	424.75	414.75	383.28	373.28
103	Banca Nazionale del Lavoro 4%	423.60	413.60	382.24	372.24

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 24)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red.m (1934)	394257 394258 394259 395253 395269 397668 379736 314289 326934 330046 350528 471832	612,50 206,50 49 — 52 — 157,50 70 — 38,50 77 — 105 — 1239 — 70 — 31,50	Brancaccio Eleonora fu Salvatore, moglie di Massimo Francesco, domic. a Roma.	Brancaccio *Maria-Eleonora* fu Salvatore, moglie di Massimo Francesco, *interdetta sotto la tutela del marito*, domic. a Roma.
»	18438	700 —	De Marchis *Golfredo* di Sebastiano, domic. a New York	De Marchis *Osvaldo-Goffredo* di Sebastiano, domic. a New York.
»	44707	350 —	De Marchis *Golfredo* fu Sebastiano, domic. a New York	De Marchis *Osvaldo-Goffredo* fu Sebastiano, domic. a New York.
»	346389	245 —	Faure *Simone* fu Chiaffredo, domic. a Pontechianale (Cuneo).	Faure *Giovanni-Simone* fu Chiaffredo, domic. come contro.
3,50 % (1906)	789007	129,50	Gotelli Antonio fu Antonio, domic. a Varese Ligure (Genova).	Gotelli Antonio-*Rocco* fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Gotelli Margherita, ved. di Gotelli Antonio*, domic. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	246672 252348	85 — 70 —	Ghiazza Francesca fu *Giovanni*, moglie di Dardano Pietro, domic. in Acqui (Alessandria).	Ghiazza *Maddalena-Maria-Francesca* fu *Gio Batta*, moglie di Dardano Pietro, domic. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	407104	420 —	Viano Riccardo di Antonio, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio, senz'obbligo di fede di vita, a *Lungo* Teresa di Luigi, ved. di Fiore Paolo, domic. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Longo* Teresa di Luigi, ved., ecc., come contro.
»	183780	84 —	*Valentini* Biagio fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, domiciliata a Bari.	*Valentino* Biagio fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia fu Michele, nubile, domic. a Bari.
»	150313	700 —	Castelbarco-*Visconti* Maria-Teresa fu Gian Carlo, nubile, domic. a Torino.	Castelbarco Maria-Teresa fu Gian Carlo, nubile, domic. a Torino.
»	250973 303234	196 — 1477 —	Castelbarco-*Visconti Simonetta* Maria-Teresa fu Gian Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ceriana *Mayneri* Emilia di Michele, ved. di Castelbarco-*Visconti Simonetta*, dom. a Torino.	Castelbarco Maria-Teresa fu Gian Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ceriana *Majneri* Emilia di Michele, ved. di Castelbarco, domic. a Torino.
»	37024	175 —	Fera Tera fu Giuseppe, ved. di *Luigi Adica*, domic. a New York.	Fera Teresa fu Giuseppe, ved. di *Annibale Adria*, domic. a New York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(180)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Rieti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 15 luglio 1935, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Rieti;

Visto il decreto Ministeriale, in data 27 novembre 1935, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1924, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

	Con punti
1. Sorgi Gino	109/150
2. Ferretti dott. Egisto	107/150
3. Tiberi Menotti (inscritto P. N. F. 10-12-1920 - coniugato con 1 figlio)	106/150
4. Dellarole dott. Eusebio (coniugato con 2 figli)	106/150
5. Pederzini rag. Carlo Alberto	105/150
6. Grasselli dott. Ruffino	104/150
7. Fiorella rag. Giovanni (croce m. g. - inscritto P. N. F. 1-1-1922 - coniugato con 2 figli)	101/150
8. Russolillo rag. Pacifico (croce m. g. - inscritto P. N. F. 1-4-1921)	101/150
9. Daveri dott. Giuseppe	101/150
10. Cristinziani Ferdinando (ex combattente - inscritto P. N. F. 17-2-1921 - coniugato con 1 figlio)	100/150
11. Capriotti Giuseppe (ex combattente - coniugato con 4 figli)	100/150
12. Cancelli dott. Clemente (coniugato con 3 figli)	100/150
13. Oretti dott. Luigi (coniugato con 1 figlio)	100/150
14. Cesarini dott. Alvise	100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(426)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.